

(N. 692)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGGI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1949

Modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al Regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento alle sanzioni penali.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e con il Regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, vennero stabilite le norme che disciplinano la preparazione e il commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari. Con gli stessi provvedimenti vennero fissate le penalità per le infrazioni alle norme stesse. Le pene pecuniarie ivi considerate si applicano, oggi, moltiplicate per otto, in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250 (articolo 7).

Le infrazioni alle indicate norme che si sono verificate, in misura cospicua, in questi ultimi tempi, specialmente nei settori vinicolo ed oleario, hanno chiaramente dimostrata la inefficienza delle penalità stesse, che si sono rivelate, malgrado l'aumento indicato, inadeguate agli utili che derivano dalle ille-

cite attività, largamente constatate. Si impone, perciò, un adeguato inasprimento di tali penalità se si vogliono evitare le gravi ripercussioni, di ordine tecnico ed economico, che le frodi medesime possono provocare alla economia agricola del Paese.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge che all'articolo 1 prevede l'aumento di 50 volte della misura delle pene pecuniarie stabilite nel Capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e nell'articolo 12 del Regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361. Al riguardo si fa presente che aumentando con un coefficiente fisso le attuali penalità non si vengono a spostare la gradualità delle pene stabilite dal decreto del 1925 e ad infirmare i criteri allora seguiti nel determinare i minimi e i massimi delle pene. Stabilendo in 50 tale coefficiente si tiene, peraltro, conto

degli spostamenti del valore della moneta e dei prezzi dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario dal 1925 (epoca in cui fu stabilita la misura delle pene pecuniarie) ad oggi e si aumenta di poco più di sei volte l'attuale misura delle pene pecuniarie, giacchè tale inasprimento assorbe quello di cui al citato decreto n. 1250. Il coefficiente stesso, poi, non sembra eccessivo ove si considerino le gravi ripercussioni che lo svolgimento delle illecite attività nel campo delle sofisticazioni minaccia di produrre all'economia agricola e specialmente in taluni settori di essa dove più si avvertono sintomi di crisi.

Con l'articolo 2 alle pene pecuniarie, nei casi in cui l'infrazione commessa assuma carat-

tere di particolare gravità, si aggiunge la pena detentiva fino a tre mesi. È questo un inasprimento che si impone per far desistere dalle illecite attività tutti coloro che hanno interesse a praticare le infrazioni malgrado il danno finanziario che può loro derivare dalle pene pecuniarie e che tiene conto della portata diversa che può assumere, caso per caso, la frode in dipendenza dell'ampiezza, delle situazioni in cui si attua e delle ripercussioni di vario grado che può avere.

L'articolo 3 mira, invece, a perequare, in confronto con la disposizione precedente, l'unica pena di reclusione già prevista dal regio decreto-legge n. 2033.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura delle pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'articolo 128 del Regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, è aumentata di 50 volte.

L'aumento disposto dal comma precedente assorbe quello preveduto dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678, e 21 ottobre 1947, n. 1250.

Art. 2.

Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità alla pena pecuniaria è aggiunta la pena detentiva fino a tre mesi.

Art. 3.

Il massimo della pena di reclusione preveduta nell'articolo 50 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è elevato a cinque mesi.